



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Borgo Grotta Gigante 42/c
34010 Sgonico (Trieste)
c. ~~fisc./p.iva:~~ 00055590327
tel. +39 040 2140353
presidente@ogs.it
www.ogs.it

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E FINANZA

Sommario

CAPO I - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Finalità	4
Art. 2 Principi generali	4
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE	5
Art. 3 Centri autonomi di gestione	5
Art. 4 Centri di imputazione dei risultati della gestione e sistema contabile	5
Art. 5 Funzionamento dei Centri autonomi di gestione	5
Art. 6 Periodo contabile	6
CAPO III - PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE	6
Art. 7 Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione	6
Art. 8 Predisposizione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio	6
Art. 9 Predisposizione del budget triennale non autorizzatorio	7
Art. 10 Revisione del budget economico e del budget degli investimenti annuale	7
Art. 11 Gestione finanziaria degli investimenti	8
Art. 12 Esercizio provvisorio	8
CAPO IV - GESTIONE DEGLI EVENTI CONTABILI	9
Art. 13 Controllo di regolarità amministrativa	9
Art. 14 Ciclo attivo	9
Art. 15 Ciclo passivo	10
Art. 16 Servizi di tesoreria	11
Art. 17 Servizi di cassa	11
Art. 18 Spese economali e servizio di cassa interno, funzionari delegati	11
Art. 19 Agenti contabili	11
Art. 20 Pagamenti e incassi	12
Art. 21 Gestione della liquidità	12
Art. 22 Strumenti di pagamento elettronici	13
Art. 23 Attività commerciale	13
CAPO V - LE RISULTANZE DELLA GESTIONE	13
Art. 24 RegISTRAZIONI contabili di chiusura	13

Art. 25 Bilancio di esercizio	14
Art. 26 Patrimonio netto e risultato di esercizio	14
Art. 27 Libri contabili	15
CAPO VI – PATRIMONIO E INVENTARIO	15
Art. 28 Il patrimonio	15
Art. 29 Inventario delle immobilizzazioni	15
Art. 30 Partecipazione ad enti e organismi	15
CAPO VII – CONTROLLI INTERNI	16
Art. 31 Sistema di controllo interno	16
Art. 32 Collegio dei Revisori dei Conti	16
Art. 33 Organismo Indipendente di Valutazione	16
Art. 34 Controllo di gestione	16
Art. 35 Attività di certificazione del bilancio	17
CAPO VIII - NORME FINALI	17
Art. 36 Norme in materia contrattuale	17
Art. 37 Entrata in vigore	17
Art. 38 Abrogazione di norme	17



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

CAPO I - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
2. Il presente Regolamento definisce il sistema amministrativo-contabile dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (d'ora in avanti OGS o Istituto), la sua struttura, le sue finalità, i processi contabili (programmazione, gestione, consuntivazione, revisione della previsione) e sistema dei controlli diretti ad assicurare il perseguimento del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 2 Principi generali

1. L'OGS è gestito in modo da assicurare il perseguimento dei propri fini istituzionali, garantendo l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di breve e lungo periodo, nel rispetto dei principi contabili e dei postulati di bilancio sanciti dalla normativa vigente in materia. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, sono applicate le disposizioni previste dal codice civile, i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) e le disposizioni definite dal Ministero vigilante.
2. Al fine di favorire la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, l'OGS si dota di un sistema contabile che rileva sia l'aspetto finanziario che l'aspetto economico della gestione, nonché il connesso profilo patrimoniale, a livello generale e nelle sue componenti analitiche.
3. Le procedure amministrativo-contabili si ispirano ai principi di: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità o neutralità, pubblicità, equilibrio di bilancio, competenza economica, prevalenza della sostanza sulla forma e costo come criterio base delle valutazioni di bilancio.
4. Gli atti e i documenti contabili comunque denominati, nonché la documentazione probatoria della legittimità degli stessi, possono essere sostituiti a tutti gli effetti da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione, compresi i supporti ottici; le firme autografe sono sostituite, ove ritenuto possibile, da firme elettroniche garantite da idonei sistemi di sicurezza.
5. Gli incassi e i pagamenti si effettuano utilizzando i mezzi più idonei disponibili sui circuiti bancari e postali, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 3.
6. Ai sensi dello Statuto dell'OGS, competono al Presidente e al Consiglio di Amministrazione gli atti di programmazione e indirizzo, mentre competono al Direttore Generale gli atti di gestione, avvalendosi anche delle strutture organizzative di amministrazione.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE

Art. 3 Centri autonomi di gestione

1. In termini amministrativo-contabili, l'OGS è strutturato in Centri autonomi di gestione. Per Centro autonomo di gestione si intende l'unità economica organizzativa che utilizza le risorse messe a disposizione, il cui responsabile ne risponde, in termini di efficienza e di efficacia, circa la loro utilizzazione per il raggiungimento degli obiettivi programmati anche per quanto concerne le articolazioni organizzative ad essa afferenti. Ciascun Centro autonomo di gestione può essere articolato in unità analitiche cui sono riferiti direttamente costi e proventi. Possono essere considerate unità analitiche le articolazioni provviste di autonomia o anche le articolazioni meramente operative e titolari di budget.
2. I Centri autonomi di gestione sono titolari di un budget economico e degli investimenti autorizzatorio annuale, oltre che di uno triennale non autorizzatorio.

Art. 4 Centri di imputazione dei risultati della gestione e sistema contabile

1. Il sistema contabile rileva gli eventi per natura attraverso la contabilità generale e riflette la struttura organizzativa dell'OGS attraverso l'individuazione di centri cui imputare i costi ed i ricavi ed i conseguenti risultati della gestione economico-patrimoniale attraverso la contabilità analitica.
2. La struttura del piano dei conti per la contabilità, le regole cui far riferimento per le registrazioni contabili, gli schemi di bilancio adottati, nonché le procedure e le modalità del controllo finanziario necessario ad assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dei Centri autonomi di gestione, sono definiti sulla base della normativa vigente e delle disposizioni del presente Regolamento. Il piano dei conti della contabilità economico-patrimoniale è predisposto in relazione alla natura delle operazioni di acquisizione e impiego delle risorse. Esso è associato al piano dei conti della contabilità analitica la cui struttura è coerente con l'articolazione del budget.

Art. 5 Funzionamento dei Centri autonomi di gestione

1. Sul budget della Direzione generale, anch'essa Centro autonomo di gestione, oltre ai costi relativi alle articolazioni organizzative dell'amministrazione generale, sono imputati i costi connessi alle attività realizzate in favore della totalità dei Centri autonomi di gestione.
2. I Direttori/Dirigenti dei Centri autonomi di gestione, o loro delegati, assumono le decisioni di propria competenza nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni ricercatore e della sua prerogativa di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
3. Ciascun Centro autonomo di gestione propone annualmente, entro il 15 ottobre, la proposta di budget economico e degli investimenti annuale autorizzatorio, nonché la proposta di budget triennale non autorizzatorio.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Art. 6 Periodo contabile

1. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).
2. In relazione agli scopi delle diverse contabilità il sistema contabile gestisce:
 - a) il periodo contabile corrispondente all'esercizio contabile (annualità);
 - b) i periodi contabili corrispondenti a suddivisioni dell'esercizio contabile (infra annualità).

CAPO III - PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7 Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione

1. Il processo di programmazione è finalizzato alla definizione dei programmi operativi e degli obiettivi dell'OGS su base annuale e triennale. Esso deve riguardare l'intero Istituto ed essere economicamente e finanziariamente sostenibile.
3. Il bilancio di previsione annuale autorizzatorio è approvato in pareggio. In presenza di eventuali disequilibri si fa ricorso alle opportunità previste dalla normativa vigente. Qualora non si possa comunque garantire il pareggio, l'Istituto è tenuto a dotarsi, entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio, di un piano di rientro definito secondo le norme vigenti.
4. Il bilancio di previsione triennale deve garantire nel medio periodo la realizzazione di tutte le attività dell'OGS definite dai documenti di programmazione triennale adottati ai sensi della normativa vigente e l'allocazione delle risorse previste nel ciclo di gestione della performance.
5. La Direzione amministrativo-contabile competente dell'Istituto, d'intesa con la Direzione Generale, entro il 30 settembre, formula le indicazioni operative per la presentazione delle proposte di budget funzionali alla formazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio, nonché del bilancio di previsione triennale.

Art. 8 Predisposizione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio

1. Il Direttore Generale propone il bilancio di previsione annuale autorizzatorio come di seguito strutturato:
 - a. un budget economico;
 - b. un budget degli investimenti.
2. La proposta dei due budget è presentata dal Direttore Generale al Presidente, entro il 31 ottobre di ogni anno, dopo aver elaborato le proposte di budget di ciascun Centro autonomo di gestione definite all'art. 5, tenendo conto delle linee di programmazione, di eventuali specifici indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione e della situazione contabile prevista a finire l'esercizio in corso.
3. Il Direttore Generale, al termine del processo di definizione del budget descritto, predispose il bilancio di previsione annuale autorizzatorio unitamente ai documenti indicati nel comma successivo, e lo sottopone al Presidente.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

4. Al bilancio di previsione annuale autorizzatorio sono allegati:
 - a) Il budget economico triennale e budget degli investimenti triennale non autorizzatori di cui al successivo articolo 9;
 - b) la relazione illustrativa o analogo documento;
 - c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolata in missioni, programmi e COFOG di cui all'art. 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e ss.mm.ii;
 - d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M del 18 settembre 2012;
 - e) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Lo schema di budget economico annuale, corredato dalla relazione illustrativa o analogo documento, almeno 15 giorni prima della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti che redige apposita relazione.
6. L'approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio da parte del Consiglio di Amministrazione, corredato dei documenti previsti dalla normativa vigente, ha luogo di norma entro il 30 novembre, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.
7. Il bilancio di previsione annuale autorizzatorio è reso pubblico, ed inviato agli Enti competenti, secondo la normativa in materia.

Art. 9 Predisposizione del budget triennale non autorizzatorio

1. Il Direttore Generale predisporre, unitamente alla proposta di bilancio di previsione annuale, una proposta di budget triennale non autorizzatorio, così strutturata:
 - a. un budget economico;
 - b. un budget degli investimenti.
2. Il budget economico triennale è formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale. Esso è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del budget economico annuale.
3. Il budget degli investimenti, riferito ad un triennio, evidenzia gli investimenti e le fonti di copertura per ciascun esercizio.

Art. 10 Revisione del budget economico e del budget degli investimenti annuale

1. Il processo di revisione del budget è finalizzato all'aggiornamento dei dati di previsione annuale in relazione all'andamento della gestione. Le variazioni di budget sono adottate in corso d'anno con procedure diverse in relazione alla loro natura, come specificato nei commi successivi.
2. Le variazioni del budget economico e degli investimenti di seguito elencate sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, per il tramite del Presidente, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti:



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

- a. variazioni derivanti da situazioni che richiedono interventi di assestamento del budget in relazione a maggiori costi da sostenere o nuovi/maggiori investimenti da finanziare, nonché da minori ricavi da contabilizzare;
 - b. variazioni derivanti da assegnazioni di nuovi contributi senza vincolo di destinazione;
 - c. variazioni derivanti da allocazione dell'utile/riassorbimento della perdita accertati alla fine dell'esercizio precedente.
3. In casi di necessità e urgenza, le variazioni di cui al comma 2 possono essere autorizzate, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con provvedimento del Presidente da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del vigente Statuto.
4. Le variazioni del budget economico e degli investimenti di seguito elencate sono autorizzate con provvedimento del Direttore Generale:
 - a. variazioni in aumento riferite a ricavi per specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti da soggetti pubblici e privati (cosiddetti "fondi propri"), ricavi da rimborsi corrisposti da terzi e ricavi da proventi vari;
 - b. variazioni permutative di budget.
5. Le variazioni previste al comma 4 sono comunicate per l'esame, almeno trimestralmente, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Consiglio di Amministrazione.
6. Le variazioni possono essere adottate fino al 15 novembre. Tale termine, in casi da motivare, può essere prorogato al 31 dicembre.

Art. 11 Gestione finanziaria degli investimenti

1. Il budget degli investimenti annuale riporta l'ammontare degli investimenti previsti nell'esercizio e la copertura finanziaria necessaria.
2. In caso di differenza positiva tra disponibilità di finanziamenti e investimenti programmati ed effettuati, il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del Direttore Generale, può deliberare che l'eventuale maggiore disponibilità finanziaria sia destinata a ulteriori programmi di investimento.
3. Eventuali maggiori costi per investimenti che emergessero nel corso dell'esercizio richiedono l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie alla loro copertura e/o una riduzione di altri investimenti programmati. Tali variazioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione come previsto all'art. 10.

Art. 12 Esercizio provvisorio

1. Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di approvare il bilancio di previsione annuale autorizzatorio entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, con propria deliberazione autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio, al fine di consentire l'operatività ordinaria.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

2. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a quattro mesi limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo dell'ultimo budget deliberato.
3. Non sono soggetti a limitazioni o frazionamento il sostenimento delle seguenti categorie di costo e di investimento:
 - a) costi ed investimenti tassativamente regolati da disposizioni normative, e comunque, funzionali ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Istituto;
 - b) costi ed investimenti derivanti da obbligazioni già assunte;
 - c) costi ed investimenti coperti da finanziamenti specifici relativi a progetti.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI EVENTI CONTABILI

Art. 13 Controllo di regolarità amministrativa

1. Il Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'Istituto è preposto alla verifica periodica dello stato complessivo del budget sia economico che degli investimenti. Segnala tempestivamente al Direttore Generale i fatti che, secondo le sue valutazioni, possano compromettere gli equilibri di bilancio.
2. Il Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'Istituto, o suo delegato, effettua il controllo di regolarità amministrativa, sugli atti, provvedimenti, contratti, convenzioni, accordi che incidono sul budget sia economico che degli investimenti, le cui modalità operative sono definite con provvedimento del Direttore Generale o previste da apposito disciplinare interno.
3. Il Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'Istituto, o suo delegato, attesta la copertura dei costi in relazione alle disponibilità di budget, come autorizzati e ripartiti tra i vari responsabili dei Centri Autonomi di Gestione.
4. Il Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'Istituto, o suo delegato, rimette con sua nota al Direttore Generale gli atti relativi all'utilizzo di budget che non siano ritenuti contabilmente regolari, una volta fatta constatare senza esito agli emittenti la presunta irregolarità.
5. Il Direttore Generale con atto motivato può ordinare che l'atto abbia comunque corso; dell'ordine è data notizia scritta al Collegio dei Revisori dei Conti. In ogni caso non possono aver corso atti di spesa che non abbiano disponibilità di budget.

Art. 14 Ciclo attivo

1. I principi generali relativi al ciclo attivo, ovvero alla registrazione dei proventi, si sintetizzano in:
 - a. registrazione di crediti certi, liquidi ed esigibili;
 - b. registrazione dei ricavi per competenza economica;
 - c. esposizione dei crediti al valore di presunto realizzo. Il valore nominale dei crediti deve essere rettificato tramite il fondo svalutazione crediti



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

appositamente previsto, nel caso in cui il valore di presunto realizzo sia inferiore rispetto al valore nominale, secondo quanto disposto dai principi contabili.

2. I ricavi sono registrati solo se ragionevolmente certi in ordine alla loro esistenza e alla determinabilità dell'ammontare. Gli accadimenti che generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta e che determinano in contabilità l'iscrizione di ricavi sono i seguenti:
 - a. per l'attività non commerciale, a seguito della sottoscrizione di contratti, convenzioni e accordi, nonché di formale comunicazione dell'assegnazione di contributi;
 - b. per le prestazioni in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - i) l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita; e
 - ii) l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente;
 - c. per le prestazioni nel caso in cui l'Istituto non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata;
 - d. per i beni quando le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:
 - i) è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;
 - ii) l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile.

Art. 15 Ciclo passivo

1. I principi generali relativi al ciclo passivo, ovvero alla registrazione dei costi, si sintetizzano in:
 - a. registrazione di debiti certi o presunti;
 - b. registrazione dei costi per competenza economica;
 - c. esposizione dei debiti al valore nominale.
2. I costi sono correlati con i ricavi di esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività dell'Istituto.
3. Il Direttore/Dirigente, o suo delegato, che assume l'obbligazione a valere sui fondi assegnati ad un Centro autonomo di gestione di cui è titolare, provvede all'utilizzo del budget solo dopo aver accertato, preventivamente all'avvio dei processi che generano costi, la disponibilità dei fondi necessari.
4. Il Direttore/Dirigente, o suo delegato, che assume l'obbligazione a valere su fondi assegnati ad un Centro autonomo di gestione di cui non è titolare, provvede all'utilizzo del budget a seguito di richiesta e dei conseguenti atti di autorizzazione adottati dal titolare del Centro autonomo di gestione su cui gravano le risorse a budget. In tal caso il titolare del Centro autonomo di gestione autorizza la richiesta solo dopo aver accertato la disponibilità dei fondi necessari.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Art. 16 Servizi di tesoreria

1. L'Istituto è assoggettato al servizio di tesoreria unica, in attuazione a quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche. L'assoggettamento al sistema di tesoreria unica non si traduce in un affidamento del servizio di tesoreria o di cassa alla Banca d'Italia, che resta invece affidato a un tesoriere/cassiere bancario ed è questo soggetto che gestisce il rapporto finanziario con la Banca d'Italia, attraverso procedure telematiche.

Art. 17 Servizi di cassa

1. Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato ad un istituto di credito, attraverso apposita convenzione preceduta da procedura di selezione ad evidenza pubblica.
2. L'OGS è autorizzato a richiedere anticipazioni di cassa all'istituto cassiere previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Per particolari esigenze, l'Istituto può utilizzare conti correnti postali le cui somme devono essere trasferite all'istituto di credito di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto della tempistica concordata.

Art. 18 Spese economali e servizio di cassa interno, funzionari delegati

1. Costituiscono spese economali gli acquisti di beni e servizi per far fronte con urgenza a situazioni di danno derivanti da fatti imprevedibili e non determinabili nel tempo, nonché per esigenze funzionali ed operative della gestione improntate su principi di efficienza ed economicità, realizzabili esclusivamente con tale modalità di acquisto.
2. Per far fronte alle esigenze di acquisto di cui al presente articolo, con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione viene istituito un servizio di cassa interno e definiti i limiti di importo del relativo fondo. La tipologia delle spese per le quali può essere utilizzato il fondo, la procedura per il suo utilizzo, l'importo massimo pagabile unitariamente, la periodicità delle rendicontazioni, nonché le modalità di attivazione, gestione e rendicontazione sono definiti con provvedimento del Direttore Generale o previsti da apposito disciplinare interno.
3. Il servizio di cassa interno è affidato ad un cassiere interno incaricato con provvedimento del Direttore Generale.
4. Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento in forme decentrate possono essere autorizzati funzionari delegati la cui operatività è definita con provvedimento del Direttore Generale o prevista da apposito disciplinare interno.

Art. 19 Agenti contabili

1. Costituiscono agenti contabili i seguenti soggetti:
 - a. l'istituto di credito di cui al comma 1 dell'articolo 17;



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

- b. gli economi, il cassiere interno ed i funzionari delegati, individuati e incaricati con provvedimento del Direttore Generale;
 - c. i soggetti affidatari di attività materiali/immateriali/finanziarie di proprietà dell'Istituto, individuati e incaricati con provvedimento del Direttore Generale;
 - d. ogni altro agente contabile previsto dalla legge
2. Ad ogni chiusura di esercizio, o al termine del proprio incarico, gli agenti contabili producono tutta la documentazione necessaria a supporto delle proprie registrazioni contabili al fine della verifica tra le citate registrazioni e le relative scritture di contabilità generale dell'Istituto.
 3. Gli agenti contabili devono tenere ed aggiornare i registri contabili, relativi alle attività di cui devono rendere il conto finale, e sono soggetti a tutti gli altri adempimenti richiesti dal d. lgs 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii., dal provvedimento del Direttore Generale o da apposito disciplinare interno.

Art. 20 Pagamenti e incassi

1. I pagamenti e gli incassi dell'Istituto sono attuati mediante emissione di idonei titoli giuridici, contenenti le informazioni necessarie al fine di individuare il soggetto creditore o debitore, la modalità di pagamento o di incasso, la causale del debito o del credito, l'importo, la natura economica e finanziaria, nonché la codifica gestionale SIOPE ed ogni altro riferimento previsto dalla normativa vigente.
2. Le disposizioni di incasso e pagamento, predisposte dalla struttura competente alla tenuta della contabilità dell'Istituto, numerate progressivamente, sono sottoscritte congiuntamente e digitalmente dal Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'Istituto e dal Direttore Generale o dai loro rispettivi delegati in caso di assenza o impedimento.
3. La Direzione amministrativo-contabile dell'Istituto trasmette le disposizioni di incasso e pagamento all'intermediario finanziario per la loro successiva esecuzione.
4. Gli atti di liquidazione, necessari ai fini dei pagamenti, sono firmati dal Direttore Generale/Direttori/Dirigenti dei Centri autonomi di gestione competenti, o dai loro rispettivi delegati, e con tutti i relativi documenti giustificativi, ed i necessari riferimenti contabili, sono trasmessi alla Direzione amministrativo-contabile competente per i conseguenti adempimenti.
5. Gli atti di cui al precedente comma trovano idonea copertura nelle risorse di budget economico e degli investimenti annuale assegnato al Centro autonomo di gestione.
6. Gli incassi sono contabilizzati a seguito dell'effettivo versamento di somme da parte dei soggetti debitori, previa individuazione della ragione del credito.

Art. 21 Gestione della liquidità

1. Il Direttore Generale è responsabile della pianificazione e della gestione dei flussi di cassa dell'intero Istituto, in conformità alle norme vigenti.

2. Ai fini della pianificazione finanziaria la Direzione amministrativo-contabile competente aggiorna mensilmente un reporting finanziario con orizzonte temporale almeno semestrale (rolling forecast).
3. I Centri autonomi di gestione collaborano, compiutamente ed in modo continuativo, con la Direzione amministrativo-contabile competente per la verifica della sussistenza dei debiti e crediti iscritti a bilancio.

Art. 22 Strumenti di pagamento elettronici

1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante strumenti di pagamento elettronici, come la carta di credito. Le modalità operative di utilizzo sono definite con provvedimento del Direttore Generale o previste da apposito disciplinare interno.
2. Le carte di credito possono essere concesse al Presidente, al Direttore Generale, ai Direttori/Dirigenti, al cassiere interno e a funzionari delegati.

Art. 23 Attività commerciale

1. Ai sensi dell'art. 144, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'Istituto, è contabilizzata ai fini fiscali in forma separata. La nota integrativa di cui al successivo art. 25 evidenzia le risultanze dell'attività commerciale. Le componenti positive e negative di reddito dell'attività commerciale sono determinate in conformità ai principi di inerenza e competenza ai sensi della normativa vigente.
2. L'attività commerciale è, altresì, assoggettata alla normativa dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, su opzione, alla normativa dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO V - LE RISULTANZE DELLA GESTIONE

Art. 24 RegISTRAZIONI contabili di chiusura

1. Le scritture contabili di chiusura sono effettuate al termine del periodo contabile. Esse danno conto della competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e, contemporaneamente, determinano alcuni elementi del patrimonio. Si distinguono in:
 - a. scritture contabili di assestamento;
 - b. scritture finali di chiusura.
2. I criteri e le modalità di redazione delle scritture di cui al comma 1 sono definite da apposite direttive emanate a cura del Dirigente amministrativo-contabile competente.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Art. 25 Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. I criteri di iscrizione in bilancio di valutazione degli elementi patrimoniali sono conformi ai principi contabili del codice civile, a quelli dell'Organismo italiano di contabilità ed a quelli previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare l'approvazione del bilancio non oltre il 30 giugno, evidenziando le ragioni dello spostamento del termine, esigenze argomentate anche nella nota integrativa.
3. Al bilancio di esercizio sono allegati:
 - a) la relazione sulla gestione;
 - b) il prospetto di classificazione della spesa in missioni e programmi;
 - c) i prospetti SIOPE;
 - d) il rapporto sui risultati di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012;
 - e) il bilancio consolidato qualora previsto dalla normativa vigente;
 - f) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) ogni altro documento/prospetto richiesto dalla normativa vigente.
4. Lo schema di bilancio di esercizio, unitamente agli allegati, è sottoposto, almeno 15 giorni prima della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione.
5. Il bilancio di esercizio è reso pubblico, ed inviato agli Enti competenti, secondo la normativa in materia.

Art. 26 Patrimonio netto e risultato di esercizio

1. Il patrimonio netto si articola in:
 - a. fondo di dotazione;
 - b. riserve, distintamente indicate;
 - c. utili (perdite) portati a nuovo;
 - d. utile (perdita) dell'esercizio.
2. Al termine dell'esercizio contabile, in caso di risultato economico negativo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure per il suo ripianamento in base alla normativa vigente e, in caso di risultato economico positivo, ne destina l'utilizzo.
3. I contenuti di dettaglio del patrimonio netto sono specificati nella nota integrativa del bilancio di esercizio.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Art. 27 Libri contabili

1. L'Istituto provvede alla tenuta dei libri previsti dalla normativa civilistica e tributaria vigente.

CAPO VI – PATRIMONIO E INVENTARIO

Art. 28 Il patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è il complesso delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie utilizzato per il conseguimento delle finalità dell'Istituto stesso.
2. La gestione del patrimonio dell'Istituto è orientata e finalizzata, coerentemente con il perseguimento dei fini istituzionali e statutari, al mantenimento e all'accrescimento nel tempo del valore patrimoniale.

Art. 29 Inventario delle immobilizzazioni

1. Le immobilizzazioni dell'Istituto sono descritte nell'inventario.
2. L'inventario è il documento contabile che rappresenta il complesso dei beni dell'Istituto. Esso ha il fine di certificare e controllare la consistenza dei beni, per salvaguardare la loro conservazione e appartenenza all'Istituto, nonché quello di conoscere la quantità, la natura e i valori dei beni stessi per consentirne una consapevole gestione.
3. Le immobilizzazioni di proprietà dell'Istituto sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio dell'Istituto a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro e conseguentemente oggetto di tutela assicurativa.
4. La ricognizione fisica dei beni inventariati deve essere effettuata nei modi e nei termini previsti da specifico provvedimento del Direttore Generale o da apposito disciplinare interno.

Art. 30 Partecipazione ad enti e organismi

1. L'Istituto, per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei vincoli di legge ed in coerenza con i propri fini istituzionali può partecipare o costituire consorzi, società anche di diritto straniero, con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, fondazioni, fondi di investimento pubblici e/o privati ove finalizzati alla gestione di infrastrutture di ricerca, società di scopo, con la finalità di preservare l'eccellenza scientifica della ricerca comunitaria e la competitività dell'economia comunitaria, previa valutazione di legittimità e di merito del Ministero Vigilante.
2. La deliberazione avente ad oggetto l'autorizzazione alla partecipazione ovvero alla costituzione agli istituti suddetti è assunta dal Consiglio di Amministrazione. La deliberazione deve prevedere, previo accertamento della garanzia, per legge o sulla base di valido patto sociale, della responsabilità limitata dell'Istituto, adeguata motivazione e deve dare atto dell'avvenuta copertura di budget.

3. Il Presidente nomina, se previsto, i rappresentanti dell'Istituto nel relativo organo di amministrazione.

CAPO VII – CONTROLLI INTERNI

Art. 31 Sistema di controllo interno

1. Il sistema dei controlli interni è disciplinato conformemente alle disposizioni contenute nel Capo I del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii., nel decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e nel Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 32 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Esercita le funzioni secondo quanto previsto dalle norme e altre disposizioni in materia.
2. La composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la durata, i criteri di nomina sono definiti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
3. L'attività del Collegio dei Revisori dei Conti si conforma alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ai principi/vademecum per la revisione degli enti pubblici e, ove applicabili, ai principi ISA Italia - SA Italia - ISQC Italia.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti non interviene nella gestione e nell'amministrazione attiva dell'Istituto.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei documenti previsionali di bilancio e relative variazioni e dei bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.

Art. 33 Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è l'organo di valutazione interna della gestione amministrativa ed esercita le proprie funzioni secondo quanto disposto dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari.

Art. 34 Controllo di gestione

1. L'Istituto attiva il controllo di gestione al fine di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi nonché la corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni e del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il controllo di gestione fornisce le conclusioni della propria attività per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ai titolari dei Centri Autonomi di Gestione, affinché abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione delle strutture cui sono preposti, agli Organi di governo, al Collegio dei Revisori dei Conti, nonché all'Organismo Indipendente di Valutazione, per le attività di rispettiva competenza.

Art. 35 Attività di certificazione del bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Istituto può essere certificato, su mandato del Consiglio di Amministrazione, da società qualificata nel campo della revisione di bilanci.

CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 36 Norme in materia contrattuale

1. Relativamente alla materia contrattuale trova applicazione il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, a decorrere dall'esercizio 2024, dopo l'approvazione da parte del Ministero Vigilante e a seguito di sua pubblicazione sul sito istituzione dell'OGS.
2. In via transitoria il bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2024 può essere approvato entro la data del 31.12.2023 con i dettami del presente Regolamento.

Art. 38 Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere effetto le norme regolamentari con esso incompatibili.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 20/10/2023 12:58:14

IMPRONTA: 623E462CE3A09FAB81E4A42ED50CD53AE636B24A819D58F3E703313BD230496F
E636B24A819D58F3E703313BD230496FD746BA495ADE0406518EA62FC3A26DA2
D746BA495ADE0406518EA62FC3A26DA2B0C143B3AE498358DE9FBCD62EC93FA1
B0C143B3AE498358DE9FBCD62EC93FA1F515A19C04A9AF21EE304CB3AE4A442F

NOME: CASAGLI NICOLA

CODICE FISCALE: CSGNCL65P29E625R

DATA FIRMA: 20/10/2023 13:40:20

IMPRONTA: 6CFE6EC7DE87232073CCC655C8904458995963FCF3441B0A3928241568305554
995963FCF3441B0A392824156830555462406F42F3B30AE4E96837FEB9AC67CF
62406F42F3B30AE4E96837FEB9AC67CF782BAEED140132F19BC439CBFA12508F
782BAEED140132F19BC439CBFA12508F63620226408EA63EFABE9AAB3B1CA455